

Brescia, lì 22.11.2021

## **Delibere di distribuzione degli utili e tassazione dei dividendi: il 31/12/2022 “scade” la disciplina transitoria**

La Legge di Bilancio 2018 ha riformato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da soci persone fisiche “privati”, che non detengono partecipazioni in regime di impresa, *parificando*:

- il trattamento delle partecipazioni “qualificate”
- a quelle “non qualificate”.

Dal 1° gennaio 2018 dunque *le società* di capitali ed enti commerciali:

- *operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti,*
- *a persone fisiche residenti **in relazione a partecipazioni “qualificate e non qualificate”**.*

Ricordiamo che le partecipazioni si considerano “qualificate” se superano uno dei seguenti limiti, relativi alla percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria od alla percentuale di partecipazione al capitale sociale (S.p.a. non quotate ed altri soggetti Ires (come le S.r.l.)):

- partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria o al 25% del capitale sociale o del patrimonio.

***I dividendi attribuiti ai proprietari di partecipazioni qualificate non confluiscono quindi più nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo.***

Il quadro generale dal 2018 circa la tassazione dei dividendi, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente:

1. **persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%:**

rimane invariati la tassazione in capo:

2. alle società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa: tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%);
3. alle società di capitali ed altri soggetti Ires: base imponibile pari al 5% (ovvero, esclusione del 95%).

**Disciplina transitoria**

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a partecipazioni qualificate, il legislatore, nel riformare la disciplina ha stabilito una disciplina transitoria, continuando pertanto a trovare applicazione la previgente disciplina:

- alle sole riserve di utili formati fino al 31.12.2017;
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

con il concorrere alla formazione del reddito complessivo del percettore, nella sua dichiarazione dei redditi, nella misura del:

- 40%, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
- aumentata al 49,72%, per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- poi portata al 58,14%, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;

il dettaglio di tale stratificazione è esposto nel prospetto "capitale e riserve" del quadro RS della dichiarazione dei redditi della società di capitali.

Si ricorda infine che il verbale di distribuzione di utili/riserve deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto e deve scontare l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettiva percezione dei dividendi, i soggetti Ires devono rilasciare apposita certificazione ai soggetti percipienti (ad eccezione di eventuali utili soggetti a ritenuta a titolo d'imposta).

La presente per segnalare che eventuali distribuzioni di utili programmate nei prossimi anni tengano in considerazione l'impatto della fine di tale disciplina transitoria.

**Studio Dott. Begni & Associati**